

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tassatività, stante la corretta esecuzione dei progetti e l'assenza di violazione o inadempimento da parte della TECNALIA degli accordi presi.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché non sarebbe stato preso in considerazione il grado di colpevolezza di ogni singolo partecipante nella condotta addebitata.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Laverana/ EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)

(Causa T-106/18)

(2018/C 142/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e R. Drozd, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agroecopark (Majadahonda, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «VERA GREEN» — Domanda di registrazione n. 15 068 646

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/12/2017 nel procedimento R 982/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese dei procedimenti.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-117/18)

(2018/C 142/76)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «200 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 688

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2194/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quinta commissione di ricorso accogliendo la domanda della ricorrente e registrare il marchio «200 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

— dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento.

in subordine

— annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «200 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299688, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione.

e/o

— dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento.

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-118/18)

(2018/C 142/77)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)